



Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19

(Ordinanza sui certificati COVID-19)

(Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 1 lett. a n. 4

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. la forma, il contenuto, l'emissione e la revoca dei seguenti certificati COVID-19 attestanti:

4. *Abrogato*

Art. 7 cpv. 1 lett. b n. 2-7 e I^{bis}

¹ I Cantoni e il medico capo dell'esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all'articolo 6:

- b. per una vaccinazione ricevuta all'estero o una guarigione avvenuta all'estero attestabile mediante un'analisi di biologia molecolare per i gruppi di persone seguenti:

1. cittadini svizzeri,

¹ RS 818.102.2

2. stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri secondo gli articoli 32–35 della legge del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
3. persone ammesse provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 1 LStrI;
4. persone bisognose di protezione secondo l'articolo 66 della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo;
5. persone richiedenti l'asilo titolari di una carta di soggiorno o di una conferma secondo l'articolo 30 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁴ sull'asilo;
6. persone titolari di una carta di legittimazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007⁵ sullo Stato ospite (OSOSP);
7. persone titolari di un «permesso Ci» secondo l'articolo 22 capoverso 3 OSOSP.

^{1bis} *Abrogato*

Art. 8 cpv. 1

¹ Per emettere i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 nell'ambito di una procedura automatizzata, i Cantoni possono permettere di consultare le informazioni sulla guarigione del richiedente nel sistema d'informazione di cui all'articolo 60 della legge del 28 settembre 2012⁶ sulle epidemie e di confrontarle con quelle contenute nella richiesta.

Art. 13 cpv. 2^{ter}

^{2ter} Per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell'UE, ma autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, nonché per i loro prodotti su licenza viene emesso un certificato solo a condizione che la persona si presenti personalmente presso l'emittente.

Art. 15 cpv. 3

³ *Abrogato*

Art. 16 cpv. 1, 3 e 4

¹ Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso se una persona si è infettata con il SARS-CoV-2 ed è considerata guarita. L'attestazione che la persona si è infettata deve basarsi sul risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.

² RS 142.20

³ RS 142.31

⁴ RS 142.311

⁵ RS 192.121

⁶ RS 818.101

³ Abrogato

⁴ Abrogato

Sezione 6a (art. 21a–21e)

Abrogato

Art. 25 cpv. 2

² Abrogato

Art. 26a cpv. 2 e 3

² Il sistema attribuisce come segue le richieste di emissione di un certificato a una persona con domicilio o luogo di attinenza in Svizzera:

- a. al Cantone di domicilio;
- b. nel caso degli Svizzeri all'estero, all'ultimo Cantone di domicilio o, se la persona non è mai stata domiciliata in Svizzera, al Cantone del luogo di attinenza;
- c. in tutti gli altri casi, al Cantone nel quale la persona ha la propria dimora abituale.

³ Abrogato

Art. 34a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., i certificati di firma per certificati COVID-19 di cui all'articolo 25 capoverso 2 del diritto anteriore sono messi a disposizione delle applicazioni per la verifica nel sistema di cui all'articolo 25 conformemente alla durata di validità dei certificati COVID-19 per i quali sono stati impiegati, ma non sono forniti a sistemi esteri.

² In caso di richiesta di emissione di un certificato secondo l'articolo 25 capoverso 2 del diritto anteriore per la quale è stato versato un emolumento, l'emittente può scegliere se trattare la richiesta o rimborsare l'emolumento. Il termine per tale scelta è fissato al ...

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr